

Relazione illustrativa

Sia nell'anno in corso che in quelli passati, il numero di casi di suicidi/omicidi che hanno coinvolto operatori di pubblica sicurezza anche appartenenti alla Polizia municipale o Provinciale è stato preoccupante. Questa PDL è volta a scongiurare, per quanto possibile, un simile rischio, intervenendo sui due principali aspetti oggettivi, ancorchè sottovalutati, che ad oggi possono essere considerati elementi fortemente facilitanti, se non addirittura concause, di questi tragici episodi:

D) l'impossibilità per gli agenti di lasciare in custodia le proprie armi in dotazione all'interno di armerie e/o armadietti blindati sul luogo di lavoro al termine del servizio. L'assenza di luoghi idonei al caricamento, allo scaricamento e al deposito delle armi è un dato di fatto nella quasi totalità dei Comuni del territorio toscano, nonostante quanto previsto dall'art.12 del D.M 145/1987 "Istituzione di armeria della Polizia municipale", secondo il quale:

"1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n.65, in uno o più Comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione."

II) la mancanza di un monitoraggio e un sostegno che riguardi la salute fisica e psicologica degli agenti, al di là di quanto previsto in generale in materia di salute dei lavoratori. Gli episodi di violenza o autolesionismo citati sono infatti spesso determinati da stato avanzato di stress, da stati di depressione o comunque sofferenze legate alla salute mentale, a volte correlate anche ad assunzione di stupefacenti o alcolismo.

Art.1 - L'articolo intende ribadire quanto previsto dalla norma nazionale, inserendo l'obbligo dell'esistenza di luoghi idonei al caricamento, allo scaricamento e al deposito delle armi in dotazione agli agenti.

Al fine di sostenere economicamente i Comuni e le Province, destinatari dell'obbligo, lo stesso articolo prevede la possibilità di uno specifico stanziamento da parte della Regione Toscana, all'interno degli interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità toscana e del conseguente progetto regionale legato al DEFR.

Art.2 - L'articolo intende inserire la previsione di una visita periodica a cadenza biennale volta a verificare la salute fisica e soprattutto psicologica degli operatori di polizia, la cui precarietà aumenta il rischio di eventi drammatici quali autolesionismo, suicidi e omicidi commessi con armi di ordinanza. Lo stesso articolo inserisce la possibilità, per i singoli operatori, di avanzare una richiesta di aiuto per le medesime ragioni, al di là delle scadenze precedentemente previste. Tali interventi potranno essere previsti senza ulteriore aggravio di risorse, essendo riconducibili alle azioni da programmare nell'ambito della formazione e della prevenzione, comunque previste anche da norme dello Stato.